

# Determinazioni in attuazione delle Norme circa il regime amministrativo e i costi di patrocinio nei tribunali ecclesiastici regionali

---

## DETERMINAZIONE APPROVATA DALLA PRESIDENZA CIRCA I PATRONI STABILI

*La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, nella riunione del 19 gennaio 1998, ha approvato le determinazioni circa i patroni stabili nelle cause di nullità matrimoniale trattate presso i tribunali ecclesiastici italiani, dando esecuzione a quanto stabilito dall'art. 6, §1 delle "Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi" (cf. Notiziario C.E.I., n. 2, 26 marzo 1997, pp. 53-62); norme entrate in vigore il 1° gennaio 1998.*

*La Commissione Episcopale per i problemi giuridici ha predisposto varie ipotesi di soluzione e, dopo aver consultato in merito anche i vicari giudiziali dei tribunali regionali, ha presentato le sue proposte alla Presidenza della C.E.I.*

*Le determinazioni approvate riguardano i requisiti esigiti nei candidati e i criteri per l'affidamento dell'incarico di patrono stabile, la natura del rapporto con il tribunale, le modalità di esercizio dell'attività propria del patrono stabile, la misura della retribuzione spettante e le ragioni di incompatibilità con l'assunzione di tale incarico.*

L'Assemblea Generale della C.E.I. ha introdotto nel diritto particolare della Chiesa che è in Italia la figura del patrono stabile, prevista dal can. 1490.

Dovendo dare «ulteriori determinazioni circa i requisiti e i criteri per l'affidamento dell'incarico, la natura del rapporto con il tribunale e le modalità dell'esercizio dell'attività» (art. 6, §1 delle *Norme* emanate dalla C.E.I.), si stabilisce quanto segue:

1. - Il patrono stabile svolge attività di consulenza, previa all'introduzione delle cause, per un tempo determinato e assume il patrocinio delle cause introdotte. Tale attività di consulenza e di patrocinio, configurata come impegno professionale a tempo pieno, con riferimento al-

l'organizzazione del lavoro del tribunale può essere definita nei contenuti, nelle modalità di svolgimento pratico e nella retribuzione corrispondente.

2. - Può ricevere l'incarico di patrono stabile il candidato in possesso dei seguenti requisiti:

- \* riconosciuto impegno ecclesiale, attestato dall'ordinario diocesano
- \* dottorato in diritto canonico
- \* 30 anni d'età compiuti
- \* svolgimento di un anno di tirocinio presso il tribunale, o sperimentata pratica presso il medesimo.

La Conferenza Episcopale Regionale può apprezzare ulteriori e più qualificati titoli.

3. - L'incarico di patrono stabile presso un tribunale regionale è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso gli altri tribunali regionali italiani (cf. art. 6, §1 delle *Norme* emanate dalla C.E.I.) e con il patrocinio presso il foro civile e penale italiano, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione (cf. art. 9 dello schema di *Regolamento*).

4. - Il rapporto di consulenza e di patrocinio è istituito con il patrono stabile dall'ente Regione ecclesiastica.

La remunerazione viene liquidata dal tribunale, a carico del conto distinto istituito dalla Regione ecclesiastica per la contabilità del medesimo tribunale.

5. - Sotto il profilo dell'inquadramento professionale il patrono stabile presta attività di lavoro autonomo o come esperto giuridico non professionista o come avvocato professionista.

In entrambi i casi la figura professionale si caratterizza: per l'assenza di ogni vincolo di subordinazione gerarchica, in quanto il patrono stabile non è un dipendente del tribunale; per la possibilità di libera risoluzione del rapporto; per l'esercizio dell'attività concordato con il tribunale e organizzato senza orari rigidamente prestabiliti; per l'adempimento degli obblighi tributari e fiscali previsti dalla vigente legislazione italiana.

6. - La retribuzione da assicurare al patrono stabile consiste in uno stipendio di £. 51.000.000 lorde all'anno, pari a circa £. 2.700.000 nette al mese, per dodici mensilità.

\* \* \*

## DETERMINAZIONI APPROVATE DAL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE

*Le "Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio presso gli stessi" (cf. Notiziario C.E.I., n. 2, 26 marzo 1997, pp. 53-62), entrate in vigore il 1° gennaio 1998, demandano all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente alcune determinazioni inerenti l'attività dei medesimi tribunali nella trattazione delle cause di nullità matrimoniale.*

*Tali determinazioni, predisposte dalla Commissione Episcopale per i problemi giuridici dopo aver consultato i vicari giudiziali, sono state approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-22 gennaio 1998.*

*Esse riguardano gli onorari degli avvocati di fiducia e dei procuratori (cf. art. 5, § 3 delle Norme emanate dalla C.E.I.), i costi delle perizie d'ufficio (cf. art. 4, § 1, lettera b) e la periodicità di aggiornamento di contributi e costi.*

*Il Consiglio Permanente ha approvato anche l'elevazione della misura dei punti aggiuntivi spettanti ai vicari generali e ai vicari episcopali per evitare disparità di trattamento tra tutti coloro che esercitano uffici con potestà vicaria.*

### Criteri di remunerazione per gli operatori dei Tribunali ecclesiastici regionali

*Premesso che*

- in occasione dell'entrata in vigore delle nuove *Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici regionali italiani* è opportuno precisare i criteri di remunerazione per gli operatori dei medesimi tribunali;
- i sacerdoti che prestano servizio come vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti, difensori del vincolo a tempo pieno e giudici a tempo parziale ricevono dal tribunale l'intera remunerazione mensile, comprensiva del servizio assicurato presso la sede del medesimo e di ogni altra prestazione;
- i sacerdoti che svolgono un servizio solo occasionale ricevono una remunerazione in base alle prestazioni effettuate;
- i laici che esercitano l'ufficio di giudici e di difensori del vincolo offrono una collaborazione professionale.

*Precisato che*

- il servizio a tempo pieno richiede la presenza in tribunale per tutti i giorni nei quali si esplica l'attività processuale;
- il servizio a tempo parziale richiede la presenza in tribunale per almeno tre giorni alla settimana;
- il servizio occasionale prevede singole specifiche prestazioni.

*Assicurato che*

- le spese di viaggio, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'ufficio e documentabili, possono essere rimborsate dal tribunale;

la misura delle remunerazioni dovute dai tribunali ecclesiastici regionali italiani agli operatori che svolgono servizio presso i medesimi sono così stabilite:

I. SACERDOTI

- |   |   |
|---|---|
| 1. VICARI GIUDIZIALI:                   | £. 2.400.000 mensili lorde per 12 mesi  |
| 2. VICARI GIUDIZIALI AGGIUNTI:          | £. 2.250.000 mensili lorde per 12 mesi  |
| 3. GIUDICI A TEMPO PARZIALE:            | £. 2.100.000 mensili lorde per 12 mesi  |
| 4. GIUDICI OCCASIONALI:                 | remunerazione a prestazione (da computare ai fini della remunerazione complessiva spettante secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero):<br>- sessione istruttoria: £. 25.000<br>- voto: £. 100.000<br>- sentenza: £. 200.000 |
| 5. DIFENSORI DEL VINCOLO A TEMPO PIENO: | £. 2.000.000 mensili lorde per 12 mesi  |
| 6. DIFENSORI DEL VINCOLO OCCASIONALI:   | remunerazione a prestazione (da computare secondo i criteri del sistema di sostentamento del clero):<br>- sessione istruttoria: £. 20.000<br>- <i>animadversiones</i> : £. 100.000  |
| 7. CANCELLIERI E NOTAI A TEMPO PIENO:   | remunerazione pari al valore risultante dai punti spettanti nel sistema di sostentamento del clero  |

## II. MINISTRI LAICI

1. GIUDICI:	remunerazione a prestazione, con ritenuta d'acconto:
	- sessione istruttoria: £. 25.000
	- voto: £. 100.000
	- sentenza: £. 200.000
2. DIFENSORI DEL VINCOLO:	remunerazione a prestazione, con ritenuta d'acconto:
	- sessione istruttoria: £. 20.000
	- <i>animadversiones</i> : £. 100.000
3. NOTAI:	rapporto di lavoro dipendente con l'ente Regione Ecclesiastica e stipendio a carico del conto distinto amministrato dal tribunale

\* \* \*

### Costi delle perizie d'ufficio nelle cause di nullità matrimoniale\*

Considerato che il costo complessivo di una causa di nullità matrimoniale risulta dagli oneri ordinari del tribunale ecclesiastico regionale e dai costi aggiuntivi, che comprendono, tra gli altri, i costi delle perizie d'ufficio, il cui ammontare è stabilito con riferimento alla tabella approvata dal Consiglio Episcopale Permanente in esecuzione del disposto dell'art. 4, § 1, lett. b) delle *Norme* emanate dalla C.E.I.,

i limiti minimo e massimo di costo per ciascun tipo di perizia - ferma restando la competenza del Preside del Collegio giudicante per la determinazione del costo effettivo della perizia nei singoli processi - sono definiti come segue:

TIPO DI PERIZIA	COSTO MINIMO	COSTO MASSIMO
1. Perizie psichiatriche e psicologiche:	£. 700.000	£. 1.000.000
2. Perizie ginecologiche e andrologiche:	£. 400.000	£. 600.000
3. Perizie grafologiche:	£. 300.000	£. 500.000

---

\* Gli importi sono al netto degli oneri fiscali e delle spese tecniche

## Onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale

*Premesso che*

- a) gli onorari degli avvocati coprono l'attività di consulenza preliminare, l'assistenza durante l'istruttoria e la redazione delle memorie difensive nei processi matrimoniali celebrati davanti ai tribunali ecclesiastici regionali italiani;
- b) l'articolazione della suddetta attività richiede un impegno diversificato nei singoli processi e nei vari gradi di giudizio, i cui costi, a carico delle parti interessate, vengono determinati a consuntivo dal Preside del Collegio giudicante, in primo grado ed in appello, in una misura compresa tra la minima e la massima stabilite nella tabella seguente;
- c) su presentazione di idonea documentazione da parte degli avvocati sono esigibili distintamente altre spese, quali:
  - versamento dell'I.V.A.
  - contributo per la cassa dei procuratori e degli avvocati
  - consulti con altri avvocati ed esperti
  - trasferte
  - spese vive per produzione di materiale probatorio (autentiche, traduzioni, riproduzioni fotografiche, fotocopie degli atti, ...);
- d) rimangono a totale ed esclusivo carico delle parti interessate le spese processuali e gli onorari per l'eventuale delibazione della sentenza definitiva presso la Corte d'Appello;
- e) l'onorario per i procuratori è dovuto solo nel caso in cui la funzione corrispettiva è esercitata da persona diversa dall'avvocato;

in conformità all' art. 5, § 3 delle *Norme* emanate dalla C.E.I., il limite minimo e massimo degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e ai procuratori della cui opera si avvalgono è il seguente:

### 1. ONORARIO COMPLESSIVO PER IL PATROCINIO NEL PROCESSO DI PRIMO GRADO E NEL PROCESSO DI APPELLO A NORMA DEL CAN. 1682, §2:

	<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
<i>Onorario dell'avvocato</i>	£. 2.500.000	£. 5.000.000
<i>Onorario del procuratore</i> (se distinto dall'avvocato)	£. 500.000	== =

2. ONORARIO PER IL PATROCINIO NEL PROCESSO DI APPELLO  
CON RITO ORDINARIO:

	<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
<i>Onorario dell'avvocato</i>	£. 1.000.000	£. 2.000.000
<i>Onorario del procuratore</i> (se distinto dall'avvocato)	£. 500.000	===

\* \* \*

Periodicità di aggiornamento di contributi e costi  
riguardanti le cause di nullità matrimoniale

VISTI gli artt. 3 §1, 4 §1 lett. B), 4 §2 e 5 §3 delle *Norme* emanate dalla  
C.E.I.,

si stabilisce che

- la misura del contributo finanziario della C.E.I. ai tribunali ecclesiastici regionali italiani,
- la tabella dei costi delle perizie d'ufficio,
- la misura del contributo obbligatorio chiesto alle parti per i costi della causa,
- la tabella degli onorari dovuti agli avvocati e ai procuratori,
- la misura della remunerazione per gli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani

sono *aggiornate ogni due anni* dal Consiglio Episcopale Permanente.

\* \* \*

## Misura dei punti aggiuntivi spettanti ai vicari generali e ai vicari episcopali

- CONSIDERATA l'avvenuta definizione del trattamento remunerativo degli operatori dei tribunali ecclesiastici regionali italiani;
- AL FINE di evitare inopportune disparità di trattamento tra quanti esercitano uffici di analoga natura e rilievo;
- VISTO l'art. 6 del *Testo unico delle norme relative al sostentamento del clero*;

a modifica della determinazione assunta dalla XXVIII Assemblea Generale della C.E.I. (18-22 maggio 1987);

si adotta la seguente determinazione:

il numero dei punti aggiuntivi spettanti ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di vicario generale e di vicario episcopale è elevato rispettivamente da 10 a 25 e da 10 a 18.